



## **PROVINCIA DI VENEZIA**

### **REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

## Sommario

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>TITOLO I</b>    | <b><i>Disposizioni generali</i></b> .....   | <b>3</b>  |
| <b>Articolo 1</b>  | <b>- Oggetto e norme generali</b> .....   | <b>3</b>  |
| <b>Articolo 2</b>  | <b>- Ambiti oggettivi e soggettivi</b> .....  | <b>3</b>  |
| <b>TITOLO II</b>   | <b><i>Consultazioni</i></b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>Articolo 3</b>  | <b>- Forme e regole generali di consultazione</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>Articolo 4</b>  | <b>- Dibattito pubblico</b> .....   | <b>5</b>  |
| <b>Articolo 5</b>  | <b>- Dibattiti ad iniziativa dell'Amministrazione</b> .....   | <b>5</b>  |
| <b>Articolo 6</b>  | <b>- Dibattiti ad iniziativa dei cittadini</b> .....  | <b>6</b>  |
| <b>Articolo 7</b>  | <b>- Svolgimento del dibattito pubblico</b> .....   | <b>6</b>  |
| <b>Articolo 8</b>  | <b>- Consultazioni on-line attraverso il sito istituzionale</b> .....   | <b>7</b>  |
| <b>Articolo 9</b>  | <b>- Consultazioni a campione</b> .....   | <b>8</b>  |
| <b>Articolo 10</b> | <b>- Consultazioni dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri<br/>residenti nella Provincia di Venezia</b> ..... | <b>8</b>  |
| <b>TITOLO III</b>  | <b><i>Consulte</i></b> .....  | <b>8</b>  |
| <b>Articolo 11</b> | <b>- Consulte</b> .....   | <b>8</b>  |
| <b>TITOLO IV</b>   | <b><i>Istanze, petizioni, proposte</i></b> .....  | <b>9</b>  |
| <b>Articolo 12</b> | <b>- Norme generali</b> .....   | <b>9</b>  |
| <b>Articolo 13</b> | <b>- Istanze</b> .....  | <b>10</b> |
| <b>Articolo 14</b> | <b>- Petizioni</b> .....  | <b>10</b> |
| <b>Articolo 15</b> | <b>- Proposte</b> .....   | <b>10</b> |

## **TITOLO I *Disposizioni generali***

### **Articolo 1 - Oggetto e norme generali -**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione ed esercizio dei seguenti istituti, intesi a promuovere e valorizzare la partecipazione della popolazione alle decisioni dell'Amministrazione provinciale, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 21 e 23 dello statuto della Provincia di Venezia:
  - a) consultazioni;
  - b) consulte;
  - c) istanze;
  - d) petizioni;
  - e) proposte di deliberazione.
2. Le consultazioni di cui al precedente comma non possono avere luogo in coincidenza di qualsiasi altra operazione elettorale o referendaria.
3. I termini di conclusione dei procedimenti previsti nei successivi articoli possono essere motivatamente sospesi o prorogati per una sola volta e per un periodo comunque non superiore a quello massimo definito per la loro durata.
4. I provvedimenti emanati a seguito dell'attivazione degli istituti oggetto del presente regolamento devono comunque richiamarne gli esiti e contenere adeguate motivazioni in relazione.
5. Qualsiasi soggetto legittimato che intende attivare gli istituti di partecipazione previsti dal presente regolamento può chiedere al Presidente del Consiglio di essere assistito dagli uffici provinciali competenti per materia nella redazione dei testi allo scopo necessari. Con le stesse modalità possono essere chiesti i dati e le informazioni in possesso dell'Amministrazione provinciale allo scopo necessari.

### **Articolo 2 - Ambiti oggettivi e soggettivi -**

1. Gli istituti di cui al precedente articolo devono essere incontrovertibilmente finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi e possono essere attivati solo con riferimento a materie e/o questioni di esclusiva competenza della Provincia.
2. Sono considerate di esclusiva competenza provinciale le materie e/o questioni sulle quali la Provincia può assumere deliberazioni che, per produrre il loro effetto e raggiungere il loro scopo, non abbisognano di ulteriori approvazioni o del concorso di altri enti od autorità.

3. La partecipazione attiva o passiva agli istituti disciplinati dal presente regolamento è assicurata ai cittadini residenti in comuni compresi nell'ambito del territorio provinciale che hanno compiuto 16 anni.
4. Gli istituti disciplinati dal presente regolamento possono riguardare tutta o parte della popolazione della Provincia, ovvero particolari categorie e gruppi sociali, anche in via indiretta, attraverso la partecipazione dei legali rappresentanti di categorie ed associazioni formalmente costituite, senza ingiustificate distinzioni o preclusioni derivanti da appartenenze a categorie sociali, etniche, religiose, politiche, sindacali, da censo e sesso.
5. Gli istituti disciplinati dal presente regolamento non possono riguardare tributi locali e tariffe, attività amministrative vincolate da leggi statali, regionali o da regolamenti, nonché deliberazioni e provvedimenti riguardanti: nomine, designazioni, revoche e decadenze; personale; funzionamento del Consiglio e della Giunta, nè possono porre quesiti e questioni già trattati attraverso lo stesso od analogo istituto nei precedenti 24 (ventiquattro) mesi.

## **TITOLO II *Consultazioni***

### **Articolo 3 - Forme e regole generali di consultazione -**

1. La consultazione dei cittadini e/o delle loro forme associative è disposta al fine di valutarne preventivamente l'orientamento in ordine ad una o più determinate questioni. Le consultazioni possono realizzarsi nei seguenti modi:
  - a) dibattiti pubblici;
  - b) consultazioni tramite il sito istituzionale della Provincia;
  - c) consultazioni col metodo del campione.
2. L'indizione e gli esiti delle consultazioni sono pubblicizzati, a scelta e anche cumulativamente:
  - a) tramite il sito istituzionale della Provincia;
  - b) mediante richiesta di pubblicazione nei siti degli altri enti pubblici allo scopo individuati;
  - c) tramite manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito delle zone interessate;
  - d) tramite comunicati alla stampa ed agli altri organi di informazione.
3. L'organo competente ad assumere la decisione per la quale è stata richiesta la preventiva consultazione dei cittadini, è chiamato a pronunciarsi sui relativi esiti

entro 60 (sessanta) giorni dalla loro pubblicizzazione.

#### **Articolo 4 - Dibattito pubblico -**

1. Attraverso il dibattito pubblico si garantisce la partecipazione dei cittadini ai processi di realizzazione di opere o interventi di grande impatto sociale, economico, territoriale o ambientale, in modo da garantire che la decisione avvenga:
  - a) in un contesto informato e imparziale;
  - b) assumendo il dibattito pubblico come modalità procedimentale;
  - c) includendo nella discussione tutti coloro che sono coinvolti dalle conseguenze della decisione.
2. In particolare, nel caso di nuove opere il cui costo complessivo è superiore a due milioni di euro o che devono essere sottoposte a valutazione d'impatto ambientale o a valutazione ambientale strategica, prima di adottare qualsiasi atto in materia, può essere convocato un dibattito pubblico sugli obiettivi e le caratteristiche dell'intervento, con le modalità previste dai successivi articoli.
3. Contestualmente alla convocazione del dibattito, il Presidente della Provincia può chiedere ai competenti organi di sospendere l'adozione o l'esecuzione degli atti realizzativi dell'intervento oggetto di consultazione.
4. Il dibattito sul medesimo argomento può svolgersi anche nel corso di più riunioni, che tuttavia devono tenersi entro 4 mesi dalla data della prima convocazione, salvo proroga, per motivate ragioni, non superiore a 2 mesi.
5. Ove il dibattito interessi atti di competenza del Consiglio provinciale, la Commissione consiliare competente per materia ne verifica il corretto svolgimento e si pronuncia sui relativi provvedimenti tenendone conto degli esiti.

#### **Articolo 5 - Dibattiti ad iniziativa dell'Amministrazione -**

1. I dibattiti pubblici di iniziativa dell'Amministrazione provinciale si svolgono nell'ambito di riunioni convocate dal Presidente della Provincia o suo delegato, che fissa la data, il luogo, l'argomento da trattare, le categorie dei cittadini da invitare e le forme della relativa pubblicizzazione.
2. Tra la data di pubblicazione o comunicazione dell'avviso di convocazione e quella in cui è prevista la relativa riunione devono intercorrere almeno 10 (dieci) giorni, salvo i casi di motivata e comprovata urgenza, e non più di 60 (sessanta).

## **Articolo 6 - Dibattiti ad iniziativa dei cittadini -**

1. Le riunioni finalizzate a pubblico dibattito possono essere anche indette su richiesta sottoscritta da almeno 500 cittadini residenti nella Provincia ovvero dai legali rappresentanti di una o più associazioni e/o comitati regolarmente costituitisi nei modi di legge ed aventi sede nel territorio della Provincia, i cui aderenti superino complessivamente il numero di 200 iscritti residenti nella Provincia.
2. La richiesta può essere altresì avanzata:
  - a) dal soggetto pubblico o privato che propone l'intervento oggetto di dibattito nel territorio provinciale, ovvero dal soggetto che contribuisce direttamente al suo finanziamento;
  - b) dai legali rappresentanti degli enti locali direttamente interessati.
3. La richiesta di convocazione deve essere rivolta al Presidente della Provincia, delineare e delimitare con precisione l'argomento da trattare ed essere corredata da copia semplice di valido documento di identità dei sottoscrittori, dal quale risulti la loro residenza; in caso di enti pubblici, dal loro legale rappresentante; in caso di associazioni o comitati deve altresì essere accompagnata da copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'aggiornato elenco nominativo degli aderenti, con relativa residenza, autocertificato dal rispettivo legale rappresentante.
4. Il Presidente della Provincia, fatte esaminare dal Segretario generale le richieste pervenute sotto il profilo della rispondenza a quanto previsto dal presente regolamento, in caso di esito favorevole, convoca la relativa riunione non prima di 10 (dieci) e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal deposito al protocollo della richiesta, con le modalità previste ai precedenti articoli. In caso contrario, comunica entro lo stesso termine al richiedente delegato od, in mancanza, al primo dei sottoscrittori, il proprio motivato diniego.

## **Articolo 7 - Svolgimento del dibattito pubblico -**

1. Le riunioni finalizzate a pubblico dibattito sono presiedute dal Presidente della Provincia, oppure, per sua delega, da un Assessore o da un Consigliere provinciale.
2. Il Presidente invita alle riunioni i componenti della Commissione consiliare competente per materia e l'Assessore delegato per la stessa.
3. Per lo svolgimento delle riunioni possono essere utilizzati locali di proprietà della Provincia oppure, in caso di indisponibilità od inadeguatezza, locali richiesti in comodato gratuito o, in mancanza, appositamente affittati.

4. A tutti i partecipanti è assicurata piena libertà di espressione, d'intervento e di proposta, nel rispetto dell'ordine dei lavori e delle regole democratiche di svolgimento stabilite e comunicate all'inizio della riunione dal Presidente.
5. Alla riunione assiste un dipendente provinciale, designato dal Presidente, che svolge funzioni di segreteria e cura la registrazione dei lavori e se possibile lo streaming, con le modalità disposte e comunicate ai presenti ad inizio seduta.
6. La riunione è sospesa, rinviata o chiusa dal Presidente ogniqualvolta, a suo insindacabile giudizio, non ne può esserne garantito il regolare svolgimento secondo le regole predeterminate e comunicate ad inizio seduta.
7. Le conclusioni della riunione sono espresse in un documento, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, che riassume sinteticamente i principali interventi e gli eventuali orientamenti emersi nel corso del dibattito. I partecipanti devono segnalare la propria presenza in apposito registro messo a disposizione presso la postazione della segreteria della riunione.
8. Il documento riassuntivo degli esiti del dibattito è subito trasmesso dal Presidente alla Commissione consiliare ed agli organi provinciali competenti a deliberare sull'oggetto del dibattito nonchè pubblicizzato come previsto al comma 2 del precedente articolo 3, entro i successivi 15 (quindici) giorni.

#### **Articolo 8 - Consultazioni on-line attraverso il sito istituzionale -**

1. La Giunta provinciale, su proposta del Presidente della Provincia o del Consiglio provinciale, può indire una consultazione on-line attraverso il sito istituzionale. La relativa deliberazione individua esattamente la/e questione/i da porre, i destinatari dei quesiti, le forme di pubblicità, ed il termine di scadenza della consultazione.
2. Appena approvata l'indizione della consultazione, il Presidente della Provincia costituisce l'ufficio di segreteria della consultazione composto da:
  - a) il Segretario generale, che lo presiede;
  - b) due dirigenti/funzionari della Provincia ed un funzionario/istruttore con mansioni di segretario scelti dal Presidente.
3. Per esprimere il proprio orientamento on-line, gli elettori avranno a disposizione nel sito istituzionale apposito *web form* che consentirà di rispondere ai quesiti. Tale *web form* sarà disponibile per l'intera durata della consultazione. Trascorso tale periodo non sarà più possibile accedere al questionario on-line.
4. Gli elettori, nell'accedere al web form, dovranno compilare appositi campi dedicati ai loro dati anagrafici comprovati dagli estremi di valido documento di identità.

5. Le risposte saranno memorizzate in apposito database e verificate dall'ufficio di segreteria della consultazione.
6. La verifica delle risposte deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della consultazione.
7. Gli esiti della consultazione vengono proclamati dal Presidente della Provincia e successivamente diffusi come previsto al comma 2 del precedente articolo 3, entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica.

### **Articolo 9 - Consultazioni a campione -**

1. La Giunta provinciale, su proposta del Presidente o del Consiglio provinciale, può altresì indire consultazioni con il metodo statistico del campione e sulla base di questionari. La relativa deliberazione definisce il/i quesito/i da porre, gli ambiti ed i termini del campionamento, quantifica le conseguenti spese ed individua le poste di bilancio con cui farvi fronte.
2. La consultazione a campione avviene tramite società specializzata, individuata tramite procedura ad evidenza pubblica.
3. Il Presidente della Provincia, ricevuti i risultati della consultazione, entro i successivi 15 (quindici) giorni ne dispone la diffusione come previsto al comma 2 del precedente articolo 3.

### **Articolo 10 - Consultazioni dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri residenti nella Provincia di Venezia -**

1. La consultazione riservata ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri residenti nel territorio della Provincia avviene con le forme di volta in volta ritenute più idonee tra quelle previste dal presente titolo. Nel caso di cui al precedente articolo 6, il Presidente potrà valutare la rappresentatività dei richiedenti in deroga ai contingenti numerici minimi ivi stabiliti.

## **TITOLO III *Consulte***

### **Articolo 11 - Consulte -**

1. In particolari settori di intervento che rivestono specifico interesse per alcune categorie di cittadini, individuabili attraverso albi, ordini, associazioni di categoria



o altre forme associative, il Consiglio provinciale può procedere alla costituzione di organismi denominati “Consulte”, composti dai rappresentanti delle forme associative suddette, finalizzati all'acquisizione di proposte e pareri, non vincolanti, in occasione di provvedimenti volti ad incidere nello specifico rispettivo ambito di riferimento.

2. Per valorizzare le comunità locali di minore dimensioni e garantire loro idonee forme di consultazione sulle relative problematiche, il Consiglio provinciale può altresì deliberare, come previsto al precedente comma, l'istituzione di una o più Consulte dei Sindaci, in base al dimensionamento demografico, geografico o ad altre significative caratteristiche tipologiche degli enti rappresentati.
3. Il numero, le modalità di individuazione dei componenti, la durata e le regole di funzionamento e di interlocuzione delle Consulte con l'Amministrazione provinciale sono stabiliti dal Consiglio provinciale con la deliberazione che ne dispone la costituzione, evitando la duplicazione o la sovrapposizione con le funzioni di altri organismi già costituiti.

#### **TITOLO IV *Istanze, petizioni e proposte***

##### **Articolo 12 - Norme generali -**

1. I cittadini residenti nel territorio della Provincia, singoli o associati, possono avanzare, negli ambiti di competenza degli organi aditi, istanze, petizioni e proposte, adeguatamente motivate e circostanziate.
2. L'istituto dell'istanza consente di segnalare carenze e disfunzioni e di avanzare reclami in relazione ai servizi forniti dall'Amministrazione.
3. L'istituto della petizione consente di provocare l'esame ed un voto di indirizzo del Consiglio provinciale rispetto ad una o più problematiche d'interesse generale ritenute insolute o non adeguatamente affrontate.
4. L'istituto della proposta consente di far assumere al Consiglio o alla Giunta uno specifico provvedimento nell'ambito della rispettiva competenza.
5. Le petizioni e le proposte devono pervenire in carta libera, o mediante PEC, al protocollo generale della Provincia, firmate in modo esteso e leggibile con in allegato semplice fotocopia di un valido documento di identità di tutti i sottoscrittori. Devono altresì recare nome, cognome, residenza e recapito, anche telefonico, dei firmatari responsabili dei rapporti con l'Amministrazione provinciale. In caso contrario verrà considerato tale il primo firmatario.
6. Sono inammissibili istanze, petizioni e proposte presentate da componenti di organi

di indirizzo politico di qualsiasi ente pubblico o da amministratori di altri enti o società dai medesimi controllati.

### **Articolo 13 - Istanze -**

1. Le istanze vanno indirizzate al Difensore civico provinciale e sono dal medesimo evase secondo termini, modalità e condizioni dedotte nel regolamento dell'Ufficio del Difensore civico della Provincia di Venezia.

### **Articolo 14 - Petizioni -**

1. Le petizioni sono indirizzate al Presidente del Consiglio provinciale e sottoscritte da almeno 500 cittadini residenti nel territorio della Provincia.
2. I promotori della petizione devono depositare al protocollo della Provincia il testo della petizione che intendono avviare a sottoscrizione. Entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni, il Presidente del Consiglio, acquisito il parere del Segretario generale, si pronuncia in ordine all'ammissibilità del testo presentato, eventualmente con le prescrizioni, modifiche od integrazioni ritenute necessarie.
3. Le sottoscrizioni dovranno essere raccolte in calce al testo della petizione e depositate entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della favorevole pronuncia di ammissibilità.
4. Il Presidente del Consiglio, verificata quindi, con l'assistenza del Segretario generale, la regolarità delle sottoscrizioni raccolte e l'osservanza delle eventuali prescrizioni, modifiche od integrazioni preliminarmente richieste, iscrive la petizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, dandone avviso ai rappresentanti dei sottoscrittori.
5. La petizione viene presentata in Consiglio dal suo Presidente, dopo di che seguirà il dibattito, con possibilità di votare esclusivamente un ordine del giorno di indirizzo ai sensi del vigente regolamento del Consiglio provinciale.

### **Articolo 15 - Proposte -**

1. Le proposte di Consiglio e di Giunta, sottoscritte da almeno 500 cittadini residenti nel territorio della Provincia, sono rispettivamente indirizzate al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio provinciale.

2. Le proposte vanno redatte in forma di testo deliberativo e devono contenere la quantificazione dell'eventuale spesa richiesta per la loro attuazione. In particolare, le proposte aventi ad oggetto piani, progetti e programmi, sia generali che settoriali, devono essere accompagnate da una o più relazioni tecniche che ne illustrino e quantifichino la fattibilità in ordine agli obiettivi, alle risorse finanziarie necessarie ed ai tempi di realizzazione.
3. I promotori della proposta devono depositare al protocollo della Provincia il testo da avviare a sottoscrizione. Entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni, il Presidente del collegio competente a deliberare, acquisito il parere del Segretario generale ed i pareri di legge dei dirigenti competenti in materia, si pronuncia in ordine all'ammissibilità del testo presentato, eventualmente con le prescrizioni, modifiche od integrazioni ritenute necessarie.
4. Le sottoscrizioni dovranno essere raccolte in calce alla proposta e depositate entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della preliminare pronuncia favorevole.
5. Il Presidente dell'organo competente a deliberare, verificata quindi, con l'assistenza del Segretario generale, la regolarità delle sottoscrizioni raccolte e l'osservanza delle eventuali prescrizioni, modifiche od integrazioni preliminarmente richieste, iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima seduta utile del relativo collegio, dandone avviso ai rappresentanti dei sottoscrittori.
6. Possono altresì, avanzare proposte di deliberazione, sottoscritte dai loro legali rappresentanti, gli enti e le associazioni iscritte al registro provinciale, relativamente alle materie di loro interesse. Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi precedenti.